

civili dei cittadini, nelle materie che diconsi miste; come il placito apostolico per l'alienazione dei beni della Chiesa.

Il titolare di un beneficio, l'investito di un pio legato ha spesso dei diritti dipendenti dalle temporalità annesse all'ufficio sacro, da esperire contro i terzi, ed a tal fine avrà mestieri di giustificare innanzi i tribunali del regno la propria elezione.

Per le stesse leggi vigenti nelle provincie romane, emanate dai Pontefici, i legati pii, le commutazioni di volontà dei testatori, le *composizioni* per inadempimento dei pii relitti e molte altre materie *miste*, dipendevano dal giudizio delle congregazioni ecclesiastiche.

Dunque i documenti relativi alle deliberazioni provenienti dalle congregazioni e dagli uffizi ecclesiastici di Roma, sono spesso titoli dai quali sorge il diritto privato dei cittadini.

Ora, se a questi cittadini venissero negati i documenti bisognevoli per poter esperire le loro ragioni, ne verrebbe loro impedito l'esercizio, e sarebbe questo l'effetto della soppressione della seconda parte dell'articolo in parola.

Nè si tema dell'abuso che potessero fare i cittadini di questa facoltà, quasi che si potessero permettere delle indiscretezze per indagare i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, poichè dipenderà dal magistrato, dopo matura indagine sull'interesse veritiero del richiedente, di concedere o di respingere la richiesta: *judicem aestimaturum*.

Mi occorre ora di sottomettere una osservazione, che si lega all'emendamento da me presentato.

Se si ritiene in principio che l'autorità giudiziaria può, secondo i casi, accertato l'interesse privato, ordinare il rilascio della copia di ciò che esiste nelle cancellerie ecclesiastiche, si deve concedere anche un mezzo con cui la sentenza possa eseguirsi, perchè la giurisdizione senza l'impero è lettera morta. Se la sentenza dell'autorità civile non si potesse eseguire forzatamente, resterebbe senza scopo.

Credo adunque che debba attribuirsi all'autorità civile il potere necessario e l'uso di quei mezzi pei quali, in caso di rifiuto, il suo decreto si possa mettere in esecuzione, e quindi al primo capoverso che per massima vieta di procedere a visite e perquisizioni, debba farsi quest'aggiunta: « a meno che per decreto dell'autorità giudiziaria competente si sia ordinato il rilascio della copia, ed il potere ecclesiastico, invitato a rilasciarla, si sia negato. » Se voi date all'autorità ecclesiastica il diritto di rifiutarsi all'esecuzione del decreto del potere giudiziario, rendete questo stesso decreto cosa effimera, anzi risibile.

Son queste le considerazioni che mi persuadono ad accettare in massima la proposta della Commissione, salvi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Abigente.

**ABIGENTE.** Ho domandato la parola per dare una risposta all'onorevole Ugdulena. L'onorevole Ugdulena accetta la redazione della Giunta, ed osserva che la Giunta appositamente ha messo la parola *meramente* per limitare il campo. Egli ha ragionato così: se si tratta di congregazioni meramente ecclesiastiche, io non so che diritto ci sia presso dei cittadini di rovistare negli archivi e di domandar copia dei documenti.

L'onorevole Bonghi ha ottimamente risposto con ragioni generali e speciali; io non trattengo la Camera che per un minuto per dare una risposta di fatto all'onorevole Ugdulena.

Tra le diciannove congregazioni ecclesiastiche che si trovano in Roma c'è la *congregazione degli studi*, che fu fondata da Sisto V colla bolla *Immensi aeterni Dei*, congregazione la quale fu poi modificata da Leone XII. Sapete benissimo che la Chiesa Romana, fondandosi sopra *Ite et docete omnes gentes*, pretende che l'unica direttrice degli studi debba essere la Chiesa. È inutile il dirle che, allorquando Gesù lo diceva ai suoi apostoli intendeva la *buona novella*, quella *buona novella* la quale si trova nei vangeli allorchè li spogliate di quanto vi è di leggendario e di mitico.

Intanto la Chiesa romana, considerando come diritto meramente suo quello di insegnare, e considerando come usurpazione quello che fa lo Stato allorquando vuol dirigere l'insegnamento, ritiene la direzione degli studi come meramente ecclesiastica. Dunque la *congregazione degli studi* è tra le diciannove meramente ecclesiastiche.

Ora io domando all'onorevole Ugdulena: quelli che hanno studiato all'Università di Roma non hanno il diritto di domandare dei documenti allorquando loro occorrono? Vi è ancora la *Dateria*, la quale, se non è congregazione, è dicastero, ma un dicastero meramente ecclesiastico, nel quale si tratta di benefizi, di pensioni beneficiarie che si danno agli ecclesiastici. Ora può essere usata ingiustizia ad un ecclesiastico, e non volete dare a questo ecclesiastico, che è un cittadino, il diritto di domandare un documento che possa venire in appoggio dei diritti suoi? Certamente che sì.

Adunque mi pare che l'aggiunta che ha fatto la Commissione, oltre le ragioni esposte dal relatore, oltre quello che ha detto l'onorevole Michellini, mi pare che abbia ancora l'appoggio nel fatto che vi sono delle congregazioni ecclesiastiche le quali interessano tutti i cittadini, tanto i cittadini che si aggirano nella vita civile, come quelli che si aggirano specialmente nella vita ecclesiastica. Perciò, se l'argomento dell'onorevole Ugdulena non si poggia che sopra di questo fondamento, col dovuto permesso e pel suo ingegno e per la sua grande dottrina, debbo concludere che l'argomento non vale contro l'aggiunta della Commissione.

**CORRENTI,** ministro per l'istruzione pubblica. Io non